Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Fondo Transizione Industriale

PNRR
FONDO TRANSIZIONE INDUSTRIALE

Bando 2025

DM 21/10/2022
DD 23/12/2024
DD 18/07/2025

PNRR

FONDO TRANSIZIONE INDUSTRIALE

DM 21/10/2022
DD 23/12/2024
DD 18/07/2025

1.OBIETTIVI

Favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee sulla lotta ai cambiamenti climatici, tramite:

- investimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica delle unità produttive (**Titolo II**);
- investimenti per l'uso efficiente delle risorse e l'introduzione di principi di economia circolare (**Titolo III**);
- possibilità di inserire **impianti energetici per autoconsumo** come componente accessoria (max 40% del progetto).

2.SOGGETTI BENEFICIARI

Sono considerati **Soggetti Beneficiari le imprese di qualsiasi dimensione operanti nel settore manifatturiero (ATECO C)**, che alla data di presentazione della domanda:

- siano regolarmente iscritte presso al Registro delle Imprese e nel Pieno e libero esercizio dei diritti;
- non trovarsi in liquidazione volontaria e non siano sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non in difficoltà alla data del 31/12/2019;
- siano in regola con gli obblighi contributivi.
- non siano destinatarie di ordini di recupero per aiuti UE illegittimi/da restituire.

Almeno il **40%** delle risorse è destinato ai progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il **50%** delle risorse è riservata alle imprese energivore [1].

3.INTERVENTI AMMISSIBILI

I programmi d'investimento ammissibili devono soddisfare i seguenti requisiti:

1) perseguire attraverso interventi sul processo produttivo già esistente nell'unità produttiva oggetto di intervento, una o più delle seguenti finalità prioritarie:
   a) una **maggiore efficienza energetica** nell'esecuzione dell'attività d'impresa (Titolo II)
   b) un **uso efficiente delle risorse**, attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate (Titolo III)
   c) **cambiamento fondamentale del processo produttivo** complessivo dell'unità produttiva, attraverso l'implementazione di soluzioni e tecnologie che consentano una maggiore efficienza energetica (**Titolo II**); il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate (**Titolo III**).

[1] quelle inserite nell'elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167

I programmi di investimento per il cambiamento fondamentale del processo produttivo sono ammissibili se realizzati da

- **Grandi imprese** nelle sole **Zone A** individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale;
- **PMI** anche nelle restanti aree del territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni degli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.

A completamento del programma di investimento di cui al punto 1), sono altresì ammissibili, qualora strettamente connessi e funzionali al medesimo, progetti di **formazione del personale** entro il limite massimo del 10% del programma di investimento.

2) Riguardare **una singola unità produttiva** dell'impresa proponente: è ammessa la presentazione da parte della singola impresa di più domande di agevolazione purché riferite a diverse unità produttive.
3) Essere volti al perseguimento, in via esclusiva, delle finalità ambientali, senza determinare un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli incrementi derivanti da esigenze tecniche, e comunque **non superiori al 20%** rispetto alla situazione precedente all'intervento. Per le imprese energivore il programma di investimento deve prevedere la realizzazione di interventi ulteriori rispetto a quelli che l'impresa realizza in adempimento degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014.
4) Prevedere spese complessive ammissibili **tra €3 - €20 milioni.**

TITOLO II - INVESTIMENTI VOLTI A PERSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA

Sono finanziati gli investimenti finalizzati all'introduzione di:

a) **miglioramento dell'efficienza energetica** per conseguire un risparmio energetico nell'esecuzione dell'attività d'impresa;
b) **cambiamento fondamentale del processo di produzione** attivo nell'unità produttiva oggetto di intervento, volto a conseguire un risparmio energetico nell'esecuzione dell'attività d'impresa.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

1. prevedere (qualora realizzati da **Grandi imprese**) costi ammissibili che superino l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante **i tre esercizi precedenti**;
2. prevedere un apporto finanziario da parte del beneficiario pari almeno al **25% dei costi ammissibili**;
3. essere proposti da un beneficiario che **non ha effettuato delocalizzazioni** verso lo stabilimento interessato nei **due anni precedenti** la domanda e che si impegna a non delocalizzare nei due anni successivi al completamento dell'investimento;
4. essere conclusi entro **36 mesi dalla concessione delle agevolazioni** (prorogabili max 12 mesi).

I programmi di investimento possono prevedere, nel rispetto dei limiti e delle condizioni dell'articolo 41 del GBER e per un importo non superiore al 40% del costo complessivo ammissibile, interventi volti alla realizzazione di:

i. impianti di **cogenerazione ad alto rendimento** per la produzione di energia termica ed elettrica/meccanica destinata all'autoconsumo;
ii. impianti per la produzione di energia da **fonti rinnovabili** (escluse biomasse) o di **idrogeno rinnovabile**, destinati all'autoconsumo;
iii. sistemi di **stoccaggio dell'energia**, connessi a impianti FER, combinati o già esistenti, a condizione che assorbano almeno il **75% dell'energia** da un impianto di generazione rinnovabile direttamente collegato (su base annua).

Spese Ammissibili

Le spese ammissibili per i programmi di investimento di cui al presente TITOLO II ricomprendono le tipologie illustrate nella tabella seguente

Intervento	Spese ammissibili
Investimenti industriali	A) **Suolo** aziendale e sue sistemazioni (max **10%** investimento) B) **Opere murarie** e assimilate (max **40%** investimento) C) **Impianti e attrezzature** varie, nuovi di fabbrica D) **Programmi informatici, brevetti, licenze**, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
Formazione personale (max 10% investimento industriale)	A) Spese di **personale relative ai formatori** per le ore di partecipazione B) **Costi di esercizio** dei partecipanti e formatori (es. spese di viaggio, alloggio, etc...) C) Servizi di **consulenza** connessi al progetto di formazione

Le spese ammissibili relative ai programmi di investimento finalizzati al **miglioramento dell'efficienza energetica (Titolo II, lettera a)** sono determinate nel rispetto dell'articolo **36, 38 e 38 bis** del Regolamento (UE) n. 651/2014 (**GBER**) e possono essere calcolate secondo i seguenti criteri:

i. **Metodologia incrementale**, basata sulla stima dell'incremento di costo connesso ai seguenti possibili scenari controfattuali alternativi:
   1) differenza di costo rispetto a investimenti in impianti energeticamente meno efficienti
   2) differenza di costo rispetto alla realizzazione immediata dell'investimento (grazie all'agevolazione) e il valore attualizzato di un investimento posticipato

3) differenza di costo rispetto alle spese di manutenzione, riparazione e ammodernamento dell'impianto da sostituire
4) Il costo complessivo dell'investimento qualora non esista un investimento controfattuale meno efficiente dal punto di vista energetico.

ii. **Metodologia a costo totale**: qualora non sia possibile valutare scenari controfattuali, il costo ammissibile coincide con il costo complessivo dell'investimento, per il quale si applica l'agevolazione ridotta di cui al prospetto successivo.

In ogni caso, il progetto deve garantire che gli interventi proposti siano esclusivamente orientati al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica rispetto alla situazione preesistente.

Agevolazioni Concedibili

Le Agevolazioni Concedibili sono come di seguito previste.

- Per gli investimenti per il **miglioramento dell'efficienza energetica (lettera a) del Titolo II)** il contributo a fondo perduto è pari a:
  a) **30%** delle spese ammissibili per le grandi imprese, **40%** per le medie imprese e **50%** per le piccole imprese, qualora determinate con la "*Metodologia incrementale*"; tali percentuali possono essere aumentate di 15 punti percentuali per gli investimenti localizzati nelle Zone A della Carta degli aiuti a finalità regionale e di 5 punti percentuali per quelli localizzati nelle Zone C;
  b) **15%** delle spese ammissibili per le grandi imprese, **25%** per le medie imprese e **35%** per le piccole imprese, qualora determinate con la "*Metodologia a costi totali*"; le intensità possono essere aumentate di 15 punti percentuali per le Zone A e di 5 punti percentuali per le Zone C.

- Per gli investimenti relativi al **Cambiamento fondamentale del processo di produzione (lettera b) del Titolo II)** le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e il valore dell'intensità è disciplinato dalla Carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti e della zona oggetto di investimento.

- Per gli investimenti relativi **all'installazione di impianti destinati all'autoconsumo** (componente accessoria – max. 40% del programma di investimento), il contributo a fondo perduto e pari a:
  a) **45%** per le grandi imprese, **55%** per le medie imprese e **65%** per le piccole imprese, nel caso di investimenti in impianti da fonti rinnovabili (ad eccezione delle biomasse), idrogeno rinnovabile o impianti di cogenerazione ad alto rendimento da FER;
  b) **30%** per le grandi imprese, **40%** per le medie imprese e **50%** per le piccole imprese, nel caso di investimenti relativi a sistemi di stoccaggio dell'energia o a impianti di cogenerazione non da FER.

Non sono previste ulteriori maggiorazioni territoriali o dimensionali.

TITOLO II MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA	**GI**		**MI**		**PI**	
Tipologia di intervento	**GBER**		**GBER**		**GBER**	
a) Miglioramento efficienza energetica	**Met. Increm.**	**Met. Costi Tot**	**Met. Increm.**	**Met. Costi Tot**	**Met. Increm.**	**Met. Costi Tot**
Altre zone	30%	15%	40%	25%	50%	35%
Zona A - Carta Aiuti a finalità regionale	45%	30%	55%	40%	65%	50%
Zona C - Carta Aiuti a finalità regionale	35%	20%	45%	30%	55%	40%
b) Cambiamento fondamentale del processo produttivo	Fino ai limiti previsti dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale					
c) Autoproduzione e stoccaggio						
Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), idrogeno rinnovabile, cogenerazione da FER	45%		55%		65%	
Stoccaggio energia e cogenerazione non da Fonti Energetiche Rinnovabili	30%		40%		50%	

TITOLO III - INVESTIMENTI VOLTI A PERSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA NELL'USO DELLE RISORSE

Sono ammessi investimenti, realizzati nell'ambito dell'unità produttiva oggetto di intervento, funzionali a:

- **ridurre la quantità di acqua** impiegata nel processo produttivo;
- **ridurre la quantità di materie prime e semilavorati** impiegati nel processo produttivo, ad eccezione dell'energia;
- **ridurre i rifiuti** conferiti in discarica.

I programmi di investimento possono riguardare:

a) **un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo**, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 47 del Regolamento GBER;
b) **un cambiamento fondamentale del processo di produzione** attivo nell'unità produttiva oggetto di intervento, volto a perseguire un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER e della **Carta degli aiuti a finalità regionale 2022–2027**.

Gli investimenti devono rispettare la normativa ambientale, il principio **DNSH** ("Do No Significant Harm"), il divieto di doppio finanziamento e gli altri vincoli previsti dal PNRR. La durata massima dei programmi è di **36 mesi dalla concessione delle agevolazioni**, prorogabili fino a 12 mesi.

I programmi di investimento realizzati ai sensi del precedente punto a), non devono riguardare lo smaltimento dei rifiuti, le operazioni di recupero dei rifiuti per la produzione di energia, non devono incentivare la produzione di rifiuti o l'aumento dell'uso di risorse. Inoltre, devono riguardare tecnologie non riconducibili a pratiche commerciali consolidate e già redditizie e devono soddisfare almeno una delle seguenti finalità:

a) migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse attraverso uno o entrambi dei seguenti obiettivi:
   i. riduzione netta delle risorse consumate per la produzione di una determinata quantità di prodotto rispetto a un processo di produzione preesistente utilizzato dal beneficiario o a progetti o attività alternative;
   ii. sostituzione di materie prime o feedstock primari con materie prime o feedstock secondari (riutilizzati o recuperati, compresi quelli riciclati);
a) migliorare la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti, la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti generati dal beneficiario o da terzi;
b) migliorare la raccolta, la selezione, la decontaminazione, il pretrattamento e il trattamento di altri prodotti, materiali o sostanze generati dal beneficiario o da terzi e che altrimenti resterebbero inutilizzati o utilizzati in modo meno efficiente dal punto di vista delle risorse.

Spese Ammissibili

Le spese ammissibili per i programmi di investimento di cui al presente Titolo III ricomprendono le tipologie illustrate nella tabella seguente

Intervento	Spese ammissibili
Investimenti industriali	A) **Suolo** aziendale e sue sistemazioni (max **10%** del costo complessivo ammissibile) B) **Opere murarie** e assimilate (max **40%** del costo complessivo ammissibile) C) **Impianti e attrezzature** varie, nuovi di fabbrica D) **Programmi informatici, brevetti, licenze**, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
Formazione del personale	A) Spese di **personale relative ai formatori** per le ore di partecipazione

(max 10% investimento industriale)	B) **Costi di esercizio** dei partecipanti e formatori (es. spese di viaggio, alloggio, etc...) C) Servizio di **consulenza** connessi al progetto di formazione

Le spese ammissibili relative a programmi di investimento per **un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo (lettera a) del Titolo III)** possono essere determinate in base alla

i. **Metodologia incrementale**, basata sulla stima dell'incremento di costo connesso ai seguenti possibili scenari controfattuali alternativi:
   1) differenza di costo rispetto a investimenti in impianti meno efficienti nel migliorare l'utilizzo delle risorse, realizzabile in assenza di agevolazione;
   2) differenza di costo rispetto ad investimenti che consentano solo un trattamento dei rifiuti in base a un'operazione di trattamento che si colloca più in basso nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2008/98/CE o nel trattare i rifiuti, altri prodotti, materiali o sostanze in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse;
   3) differenza di costo rispetto a un investimento comparabile in un processo di produzione convenzionale che utilizza materie prime o feedstock primari, se il prodotto secondario ottenuto (riutilizzato o recuperato) è tecnicamente ed economicamente sostituibile con il prodotto primario.

ii. **Metodologia a costi totali**. Se l'investimento consiste nell'installazione di un componente aggiuntivo a un impianto già esistente, per il quale non esiste un equivalente meno rispettoso dell'ambiente, o se può essere dimostrato che in assenza di aiuti non verrebbe effettuato alcun investimento, i costi ammissibili sono i costi totali dell'investimento.

Le spese ammissibili relative a programmi di investimento per **Cambiamento fondamentale del processo di produzione (lettera b) del Titolo III)** sono **ammissibili al costo complessivo**.

Agevolazioni Concedibili

Per gli investimenti relativi all'introduzione di misure tese all'**uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo** (**lettera a) del Titolo III**) le agevolazioni sono concesse nella forma di **contributo a fondo perduto**, nel rispetto dall'art. 47 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) econdo le seguenti intensità:

- **40%** delle spese ammissibili per le **Grandi imprese**;
- **50%** delle spese ammissibili per le **Medie imprese**;
- **60%** delle spese ammissibili per le **Piccole imprese**.

Le suddette percentuali possono essere aumentate di:

- **15 punti percentuali** per gli investimenti localizzati nelle **Zone A** della Carta degli aiuti a finalità regionale;
- **5 punti percentuali** per gli investimenti localizzati nelle **Zone C** della Carta.

Per gli investimenti relativi al **Cambiamento fondamentale del processo di produzione (lettera b) del Titolo III)** le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e il valore dell'intensità è disciplinato dalla **Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027** in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti e della zona oggetto di investimento.

TITOLO III USO EFFICIENTE DELLE RISORSE	GI	MI	PI
Tipologia di intervento			
a) Uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo	40%	50%	60%
Zona A - Carta Aiuti a finalità regionale	55%	65%	75%
Zona C - Carta Aiuti a finalità regionale	45%	55%	65%
b) Cambiamento fondamentale del processo produttivo	Fino ai massimali previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale		

4) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

La domanda di agevolazione deve contenere, tra l'altro:

1) L'indicazione delle **finalità perseguite con il programma di investimento**, comprensiva della descrizione degli interventi e dei relativi obiettivi ambientali ed energetici.
2) Le spese oggetto della complessiva iniziativa.
3) Gli elementi utili alla determinazione dei punteggi per la formazione della graduatoria.
4) Una **Relazione tecnica economica** emessa sotto forma di **perizia asseverata** da un tecnico abilitato contenente:
   a) descrizione dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;
   b) gli effetti di efficientamento energetico e di circolarità che impattano sul processo produttivo, indicando le ragioni tecnico-economiche che motivano l'investimento;
   c) gli aspetti che rendono il programma di investimento idoneo, sotto il profilo tecnologico, gestionale e finanziario, a conseguire gli obiettivi di efficienza energetica o di uso efficiente delle risorse;
   d) le tempistiche previste per la conclusione del programma di investimento;
   e) qualora l'intervento riguardi l'installazione di nuovi impianti, le alternative disponibili sul mercato in termini di impianti e/o attrezzature installabili sotto il profilo tecnico ed economico.
   f) un dettaglio dei costi da sostenere per la realizzazione degli interventi sull'unità produttiva oggetto degli interventi;
   g) quantificazione degli obiettivi ambientali conseguibili a seguito della realizzazione del programma di investimento
   h) rispetto del principio DNSH
5) DSAN in merito ai requisiti di ammissibilità e agli impegni dell'impresa richiedente
6) DSAN relativa alla determinazione della dimensione di impresa;
7) DSAN in relazione alle eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'investimento;
8) DSAN in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia;
9) DSAN in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative;
10) Per **le imprese energivore, diagnosi energetica in corso di validità**;
11) Dichiarazioni in merito all'eventuale possesso del **rating di legalità** e della **certificazione della parità di genere**;
12) Copia della **certificazione della parità di genere** eventualmente posseduta alla data di presentazione della domanda;
13) Copia delle **certificazioni ambientali** eventualmente possedute alla data di presentazione;
14) Ulteriore eventuale documentazione indicata dal Soggetto gestore nel sito internet.

5) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di agevolazione sono concesse sulla base di una procedura valutativa e potranno essere presentate esclusivamente on line nell'apposita sezione del sito di Invitalia, a partire dalle **ore 12:00 del 17/09/2025, fino alle ore 12.00 del 10/12/2025.**

Il Soggetto gestore, decorso il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione procede a formare, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento, una **graduatoria** funzionale a determinare l'ordine per l'avvio delle attività istruttorie di competenza.
Il punteggio attribuibile a ciascun programma di investimento è determinato sulla base dei risultati ottenuti a seguito della realizzazione del programma di investimenti in uno o più dei seguenti ambiti ambientali:

a) risparmio energetico;
b) produzione di energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione o di idrogeno rinnovabile, per autoconsumo;
c) risparmio della risorsa idrica;
d) risparmio di materie prime e semilavorati;
e) riduzione dei rifiuti conferiti in discarica

Le modalità di calcolo del punteggio sono descritte nell'Allegato 1 al decreto direttoriale 23/12/2024.

Al punteggio sono applicate le seguenti maggiorazioni:

a) **5%** nel caso in cui il programma di investimento consenta un **risparmio energetico pari o superiore al 5%**;
b) **15%** nel caso in cui il programma di investimento consenta un **risparmio nell'utilizzo di materie prime critiche pari o superiore al 5%**;
c) **5%** nel caso in cui il soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda, sia in possesso di almeno una delle seguenti **certificazioni**: EMAS, ISO 140001, ISO 50001, ISO 14006, Ecolabel;
d) **3%** nel caso in cui il soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda, abbia il **rating di legalità**;
e) **2%** nel caso in cui il soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda, risulti in possesso della **certificazione della parità di genere**;
f) **10%** nel caso in cui il **programma di investimento sia completato entro il 30 giugno 2026**.

In caso di parità di punteggio, è data preferenza alla domanda di agevolazione che prevede la **minore richiesta di contributo**.

pertec

PERTEC SRL

Sede legale e operativa: Via Pienza n.100 – 41126 Modena (MO)– Tel. 059-460732 – email: commerciale@pertec.it - www.pertec.it